

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2492 del 24/05/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA FONDERIE PERI SRL - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE - VIA DELL'INDUSTRIA, 7 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI FONDERIA SECONDA FUSIONE DI ALLUMINIO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RICCIONE - VIA DELL'INDUSTRIA, 7
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2578 del 23/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2019 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA FONDERIE PERI SRL - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE - VIA DELL'INDUSTRIA, 7 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI FONDERIA SECONDA FUSIONE DI ALLUMINIO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RICCIONE - VIA DELL'INDUSTRIA, 7

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e s.m.i.* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Riccione in data 21/12/2018 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PGNR/2018/12140 del 21/12/2018 (pratica ARPAE n. 399/2019) dalla Ditta **PERI SRL** (C.F./P.IVA 00775850407) e successive integrazioni acquisite con PG/2019/30498 del 25/02/2019 e PG/2019/55262 del 05/04/2019, avente sede legale e produttiva in Comune di Riccione, Via Dell'Industria,7 intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*;
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 (inquinamento acustico);*

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" - Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell'11 aprile 2017 dell'Assemblea Legislativa;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di *FONDERIA SECONDA FUSIONE DI ALLUMINIO*;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- *modifica sostanziale degli impianti*;

VISTA la precedente AUA rilasciata con provvedimento n. 559 in data 02/02/2018 ai sensi del DPR n. 59/2013 e del D.Lgs. 152/06 art. 269;

CONSIDERATO che è stata convocata la *Conferenza dei Servizi* in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14-ter della L. 241/1990 in data 15/01/2019 PG/2019/0006476 svoltasi in data 29/01/2019 (1^a seduta) e in data 06/03/2019 PG/2019/0036455 svoltasi in data 20/03/2019 (2^a seduta);

DATO ATTO che il Comune di Riccione in qualità di ente competente in sede di Conferenza dei Servizi non ha rilevato motivi ostativi in materia di inquinamento acustico L.447/95 e di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;

DATO ATTO inoltre che in sede di Conferenza dei Servizi l'Azienda USL della Romagna chiede che nella valutazione dei rischi di cui al D.Lgs.81/2008, in collaborazione con il medico competente, sia valutato il rischio per i lavoratori in relazione alle emissioni diffuse, come riportato nel verbale agli atti di questo ufficio;

VISTA la Relazione Tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini PG/2019/61143 del 16/04/2019;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è l'Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità "Inquinamento idrico ed atmosferico" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità "Inquinamento idrico ed atmosferico" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **Ditta PERI SRL** avente sede legale in Comune di Riccione, Via Dell'Industria,7 (C.F./P.IVA 00775850407) per l'esercizio dell'attività di **FONDERIA SECONDA FUSIONE DI ALLUMINIO** nell'impianto sito in **Riccione, Via Dell'Industria,7** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurre di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento, **assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento vengono svolti dalla Sezione provinciale;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE - Sezione provinciale, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Riccione, Arpae Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpae Servizio Territoriale Sezione di Rimini, Azienda USL della Romagna) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Con il presente atto viene revocato il provvedimento n. 559 del 02/02/2018;
15. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
16. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

- La società svolge l'attività di **Fonderia: seconda fusione di alluminio**;
- Produce pezzi meccanici per conto terzi; le fasi di lavorazione consistono nella fusione, trasferimento dell'alluminio fuso nei forni di mantenimento, colatura in forme con anima in sabbia di quarzo prerivestita e pressofusione in conchiglie, sformatura e raffreddamento pezzi, finitura meccanica dei pezzi.
- Dichiaro un consumo di materie prime pari a:
 - *Pani di alluminio: 200 t/anno ca. (circa 910 kg/giorno)*
 - *GPL: 860 l/anno*
 - *Olio minerale (lubrificazione seghe da taglio): 240 kg/anno.*
- Con Provvedimento n.559 del 02/02/2018 è stato prescritto alla società di predisporre sistemi di contenimento delle emissioni diffuse. A tal fine la società ha apportato le seguenti modifiche:
 - o installazione di due camini, generanti i nuovi punti di emissione E4 ed E5, in cui saranno convogliati i fumi generati dai forni di mantenimento (cappe) identificati con i nn. 6 e 40 sulla planimetria allegata alla domanda;
 - o I fumi generati dalle conchigliatrici identificate con i numeri 60 e 45 della planimetria, nonché da alcune aree di stoccaggio e raffreddamento (ASR), saranno aspirati e convogliati nel punto di emissione E3;
- La società, inoltre, ha chiesto l'autorizzazione per l'installazione di un nuovo forno a ciclo chiuso (senza emissioni generate dalla camera-forno) per lo sterramento delle anime in sabbia da porre all'esterno del capannone, (lato est); il forno sarà riscaldato da 3 bruciatori a metano con potenza termica pari a 260 kW_t cadauno (tot. 780 kW_t);
- Sono presenti impianti di combustione, alimentati a gas metano, asserviti alla produzione, di potenza termica nominale totale (sommatoria delle potenze termiche nominali dei forni fusori, di mantenimento, e del forno dello sterramento) pari a 2,36MW_t e pertanto soggetti ad autorizzazione in quanto > di 1 MW_t;
- Sono presenti n. 2 caldaie per il riscaldamento uffici e spogliatoi alimentati a gas metano della potenza termica complessiva pari a: 54,2 kW_t. Tali impianti non sono disciplinati dal titolo I della parte V del D.Lgs.152/06 e pertanto non soggetti ad autorizzazione; Sono altresì soggetti alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, al rispetto dei limiti previsti al punto 1.3 della parte III dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06 ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull'efficienza energetica;
- Sono presenti impianti e macchinari che il gestore dichiara in disuso e scollegati sia dalla rete elettrica che dall'alimentazione gas:
 - o il forno identificato con il n.39 nella planimetria e relativo impianto termico
 - o il forno fusorio identificato con il n.14 nella planimetria
 - o le conchigliatrici semiautomatiche identificate con i nn.54-59 nella planimetria
 - o la sega a nastro identificata con il n.22 nella planimetria
- Sono presenti macchine per lavorazioni meccaniche (mola, trapano a fresa, troncatrice) identificate rispettivamente ai nn. 25, 4, 13 e saldatrici identificate rispettivamente ai nn. 52, 12 con emissioni diffuse per le quali la società dichiara che trattasi di macchinari mobili utilizzati

- sporadicamente al bisogno e non facenti parte del ciclo produttivo;
- Sono inoltre presenti impianti per lavorazione meccanica (carteggiatrici) identificate con i nn.27, 28, 49 nella planimetria, seghe a nastro identificate con i nn.22, 23 e pallinatrice identificata con il n.19 per le quali la società dichiara che vengono usate saltuariamente per prototipi (circa 10 ore/mese) con emissioni diffuse; le emissioni delle carteggiatrici sono comunque trattate da un filtro a maniche;

I numeri dei macchinari citati fanno riferimento alla planimetria versione 19/02/19 allegata all'istanza.

PRESCRIZIONI

Emissioni convogliate

Emissione esistente non oggetto di modifica

E1 – Fusione

Alla presente Emissione è collegato il forno fusorio indicato con il n.38 in planimetria, a cui è asservito il bruciatore alimentato a gas metano della potenza termica nominale di 1,163 MW (medio impianto di combustione)

Combustibile utilizzato: Gas metano

Impianto d'abbattimento: non previsto

Portata: 6.000 Nm³/h.

Temperatura: 50 °C ca.

Durata: 6 ore/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 10 metri

Sezione: 0,28 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nel CRIAER al punto 4.13.6 "Seconda fusione di alluminio" e nella D.G.R. n° 2236/2009 s.m.i. *all.4* al punto 4.26:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Polveri Totali	10 mg/Nm³
Silice libera cristallina, espressa come SiO ₂	2 mg/Nm³*
Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale)	50 mg/Nm³
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	200 mg/Nm³
Composti inorganici gassosi del Cloro, espressi come HCl	20 mg/Nm³
Composti inorganici gassosi del Fluoro, espressi come HF	5 mg/Nm³
Monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm³
Metalli: Alluminio espresso come Al	5 mgNm³

*L'eventuale esenzione del rispetto del parametro "**Silice libera cristallina**" è subordinata all'esito dell'autocontrollo delle polveri o materiale particellare che abbia fornito un valore inferiore al valore limite della silice libera cristallina (< 2 mg/Nm³).

In ragione del fatto che l'alimentazione (combustibile) del forno avviene con gas metano, non si prescrive il controllo/monitoraggio del parametro Ossidi di Zolfo.

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione E1 controlli a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E2 – Presso-formatura/colatura e ASR

Nel punto emissivo E2, sono convogliate le aspirazioni derivanti dalle conchigliatrici (macchinari nn.

41, 42, 43, 44, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e della planimetria allegata alla domanda di autorizzazione) e dalle postazioni di stoccaggio e raffreddamento pezzi (indicati con la sigla "ASR" nella citata planimetria);

Impianto d'abbattimento: Filtro a tessuto: trattasi di filtro a maniche costituito da n.156 maniche filtranti aventi una superficie filtrante totale di 150 m². Pulizia automatica mediante controlavaggio delle maniche con aria compressa.

Portata: 35.000 Nm³/h.

Temperatura: Ambiente

Durata: 8 ore/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 10 metri

Sezione: 0,38 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nel CRIAER ai punti 4.13.7, 4.13.8 e 4.13.2 e dalla D.G.R. n° 2236/2009 s.m.i. *all.4* al punto 4.23 e 4.26, e in base alle materie prime utilizzate:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Polveri Totali	10 mg/Nm³
Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale).	50 mg/Nm³
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	200 mg/Nm³
Composti inorganici gassosi del Cloro, espressi come HCl	20 mg/Nm³
Composti inorganici gassosi del Fluoro, espressi come HF	5 mg/Nm³
Monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm³
Fenoli	5 mg/Nm³
Formaldeide	2 mg/Nm³
Ammine totali	5 mg/Nm³
Metalli: alluminio espresso come Al	5 mgNm³

In ragione del fatto che l'alimentazione del forno avviene con gas metano non si prescrive il controllo/monitoraggio del parametro Ossidi di Zolfo.

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione E2 controlli a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

Emissione esistente e OGGETTO di modifica

E3 – Finitura meccanica (taglio, sabbiatura/pallinatura) - conchigliatrici e ASR.

In questo punto di emissione sono convogliate le aspirazioni derivanti dalle lavorazioni meccaniche taglio automatico e sega a nastro (macchinari n.61 e 21 della planimetria), dalle sabbiatrici (macchine n.1, 34 della planimetria) e oltre che dalle conchigliatrici (macchinari n.45 e 60 della planimetria) e da alcune aree di stoccaggio e raffreddamento (ASR sulla planimetria);

Impianto d'abbattimento: Filtro a tessuto. Trattasi di filtro a maniche costituito da n. 24 maniche filtranti aventi una superficie filtrante totale di 42 m². Pulizia scuotimento automatico delle maniche. Le due sabbiatrici denominate: macchinario n.1 – *Sabbiatrice* e macchinario n. 34 – *sabbiatrice a "grappolo"*, collegate a questo punto emissivo, sono dotate di singoli impianti di abbattimento. Nello specifico:

Macchinario n. 1 – Sabbiatrice: Filtro a tessuto. Trattasi di filtro a maniche costituito da n° 24 maniche filtranti aventi una superficie filtrante totale di 13,72 m². Pulizia a scuotimento manuale delle maniche.

Macchinario n. 34 – Sabbiatrice a "grappolo": Filtro a tessuto. Trattasi di filtro a pannelli costituito da n.14 pannelli filtranti aventi una superficie filtrante totale di 24,20 m². Pulizia manuale delle maniche.

Portata (massima di progetto): 10.000 Nm³/h.

Temperatura: Ambiente

Durata: 8 ore/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 10 metri

Sezione: 0,07 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nel CRIAER ai punti 4.13.7, 4.13.8, 4.13.2 e nella D.G.R. n. 2236/2009 s.m.i. *all.4* al punto 4.26 e 4.31:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Polveri Totali	10 mg/Nm³
Composti Organici Totali (COT espressi come C-organico totale)	50 mg/Nm³
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	200 mg/Nm³
Composti inorganici gassosi del Cloro, espressi come HCl	20 mg/Nm³
Composti inorganici gassosi del Fluoro, espressi come HF	5 mg/Nm³
Monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm³
Fenoli	5 mg/Nm³
Formaldeide	2 mg/Nm³
Ammine totali	5 mg/Nm³
Metalli: alluminio espresso come Al	5 mg/Nm³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione E3 **controlli a cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. Ci si riserva comunque, in caso di necessità, di prescrivere idonee captazioni e convogliamenti delle emissioni diffuse, richiedendo le necessarie integrazioni in merito alle eventuali nuove emissioni convogliate.

Emissioni NUOVE

E4 –Forno di mantenimento

In questo punto di emissioni sono convogliati i fumi del forno di mantenimento (macchinario n.40).

Potenzialità Termica: 96 kW_t

Impianto d'abbattimento: non previsto

Alimentazione: gas metano

Portata: 3.000 Nm³/h

Temperatura: circa 500 °C

Durata: 8 ore/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 10 metri

Sezione: 0,20 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti: rinvenibili nel CRIAER ai punti 4.13.7, 4.13.8, dalla D.G.R. n.2236/2009 s.m.i. *all.4* nei punti 4.23 e 4.26. e dalla DGR n.1498/2011 (allegato 3A paragrafo "F" punto 17 Tab. a).

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Polveri Totali	5 mg/Nm³
Composti Organici Totali (COT espressi come C-organico totale)	50 mg/Nm³

Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	350 mg/Nm³
Ossidi di Zolfo come SO ₂	35 mg/Nm³
Metalli: alluminio espresso come Al	5 mgNm³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione E4 **controlli a cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E5 –Forno di mantenimento (macchinario n° 6).

In questo punto di emissioni sono convogliati i fumi del forno di mantenimento (macchinario n.6).

Potenzialità Termica: 96 kW_t

Impianto d'abbattimento: non previsto

Alimentazione: gas metano

Portata: 3.000 Nm³/h. ca.

Temperatura: circa 500 °C

Durata: 8 ore/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 10 metri

Sezione: 0,20 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nel CRIAER ai punti 4.13.7, 4.13.8, dalla D.G.R. n.2236/2009 s.m.i. *all.4* ai punti 4.23 e 4.26. e dalla DGR n.1498/2011 (allegato 3A paragrafo "F" punto 17 Tab. a).

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Polveri Totali	5 mg/Nm³
Composti Organici Totali (COT espressi come C-organico totale)	50 mg/Nm³
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	350 mg/Nm³
Ossidi di Zolfo come SO ₂	35 mg/Nm³
Metalli: alluminio espresso come Al	5 mgNm³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione E5 **controlli a cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E6 Bruciatore II05 – E7 Bruciatore II06 – E8 Bruciatore II07

Trattasi di tre camini per lo scarico dei fumi di combustione dei 3 bruciatori, indicati nella planimetria allegata alla domanda, con le sigle II05, II06, II07, rinominate d'ufficio rispettivamente E6-E7-E8 a servizio del forno di sterramento anime.

Potenzialità Termica: 260 kW_t cadauno

Alimentazione: gas metano

Durata: 12 ore/ciclo

Frequenza: 2 cicli/giorno

Altezza: 10 metri ca.

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nella D.G.R. n° 2236/2009 s.m.i. allegato 3A paragrafo "F" punto 17 Tab. a) così come modificato dalla D.G.R. n° 1498/2011, per ogni singolo impianto di combustione:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione*</i>
Polveri Totali	5 mg/Nm³
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	350 mg/Nm³
Ossidi di Zolfo come SO ₂	35 mg/Nm³

*Concentrazioni degli inquinanti riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

Autocontrolli: Il rispetto dei limiti e l' idoneità alle vigenti normative tecniche dei suddetti impianti termici, devono essere verificate con cadenza annuale da un tecnico competente. Tali controlli, opportunamente documentati, dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, a disposizione dei competenti organi di controllo.

Emissioni diffuse

- Forno di sterramento (**macchinario n° 63**): trattasi di un forno a ciclo chiuso (senza emissioni generate dalla camera-forno) per lo sterramento delle anime, dotato di 3 tubi radianti sulle pareti laterali e posteriore, riscaldati da altrettanti bruciatori alimentati a gas metano con potenza termica pari a 260 kW_t cadauno, indicati nella planimetria (vers. del 19/02/2019) allegata alla domanda, con le sigle II05, II06, II07, rinominate d'ufficio rispettivamente E6-E7-E8.

Relativamente al sistema *forno di sterramento* (macchinario n° 63) si prescrive la registrazione/memorizzazione dell'andamento della/e temperatura/e del sistema per ogni ciclo giornaliero, su supporto cartaceo e/o informatico, al fine di evidenziare eventuali anomalie nell'andamento delle temperature che comportino una mancata (o parziale) degradazione delle anime in sabbia. Tali registrazioni/memorizzazioni dovranno essere disponibili per la loro successiva consultazione da parte dell'Autorità competenti per il controllo per almeno un anno solare.

La società dichiara che date le temperature raggiunte all'apertura del portellone non si producono emissioni di COV. Si prescrive di eseguire in fase di messa a regime dell'impianto, un campionamento da eseguirsi a fine ciclo all'interno della camera di combustione all'apertura del forno di sterramento, finalizzato alla determinazione dei Composti Organici Totali (COV espressi come C-organico totale), Fenolo, Ammine, Formaldeide.

- Relativamente ai macchinari dichiarati in disuso, gli stessi dovranno rimanere scollegati dalla rete elettrica e dalla rete gas. Qualora la società intenda rimetterli in funzione, dovrà preventivamente fare istanza di modifica sostanziale di AUA.
- Al fine di limitare le emissioni diffuse, i beccami ed i ritagli dei getti ancora caldi dovranno essere stoccati in contenitori chiusi.
- I portoni dello stabilimento dovranno essere mantenuti normalmente chiusi e la società dovrà adottare appositi sistemi di controllo degli stessi.
- Riguardo al nuovo forno di sterramento anime, dovranno essere adottate tutte le misure idonee a ridurre lo spargimento sul piazzale di sabbia esausta e la stessa dovrà essere prontamente aspirata mediante idoneo mezzo (aspirapolvere industriale). Dovrà inoltre essere predisposta una rete frangivento sulla recinzione a confine sul lato di installazione del forno.
- Dovrà essere realizzata una predisposizione ad un futuro eventuale impianto di abbattimento qualora se ne verifichi la necessità, realizzando flange cieche sugli attuali condotti di emissione E4 ed E5.
- Il documento di valutazione dei rischi in ambiente di lavoro, in collaborazione col medico competente, ai sensi del D.Lgs.81/2008 dovrà trattare il tema specifico delle emissioni diffuse provenienti dalle macchine le cui emissioni non sono convogliate all'esterno riportate in premessa anche attraverso campionamenti analitici, al fine di valutare la necessità di un convogliamento

all'esterno, e comunicare l'esito alla scrivente Agenzia entro il 30/09/2019; in alternativa la ditta dovrà provvedere al convogliamento delle emissioni all'esterno presentando domanda di modifica della presente autorizzazione entro la stessa data;

Altre prescrizioni:

- a) La ditta deve comunicare la messa in esercizio dei nuovi impianti e di quelli modificati (E3, E4, E5) con un anticipo di almeno 15 giorni;
- b) Entro 30 giorni dalla messa in esercizio, gli impianti nuovi o modificati dovranno essere messi a regime;
- c) Controlli di messa a regime: la ditta, per i punti di emissione nuovi o modificati deve effettuare il rilevamento delle emissioni con gli impianti a regime. I risultati del controllo, da effettuarsi come previsto all'All.VI della parte V del D.Lgs.152/06, in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime, all'Autorità Competente (ARPAE) tramite PEC. Gli esiti degli autocontrolli di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione;
- d) I camini asserviti alle emissioni denominate E4 - E5 Forni di mantenimento, qualora non presenti, devono essere provvisti di idonea coibentazione al fine di proteggere gli operatori dall'irraggiamento del calore durante le fasi di prelievo.
- e) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- f) Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- g) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

- h) Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- i) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259 e UNI EN 13284-1 e UNI EN 16911-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).
- l) È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- m) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 ss.mm.ii. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- n) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii.
- o) Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto d'emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione.

Condizione di normalizzazione dei risultati

Le concentrazioni degli inquinanti all'emissione E3-E4-E5 da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura: 273 K
- Pressione: 101,3 kPascal
- Gas secco
- Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se

nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

- $E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_M$
- dove:
- E_M = concentrazione misurata
- E = concentrazione
- O_{2M} = tenore di ossigeno misurato
- O_2 = tenore di ossigeno di riferimento

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPAE.

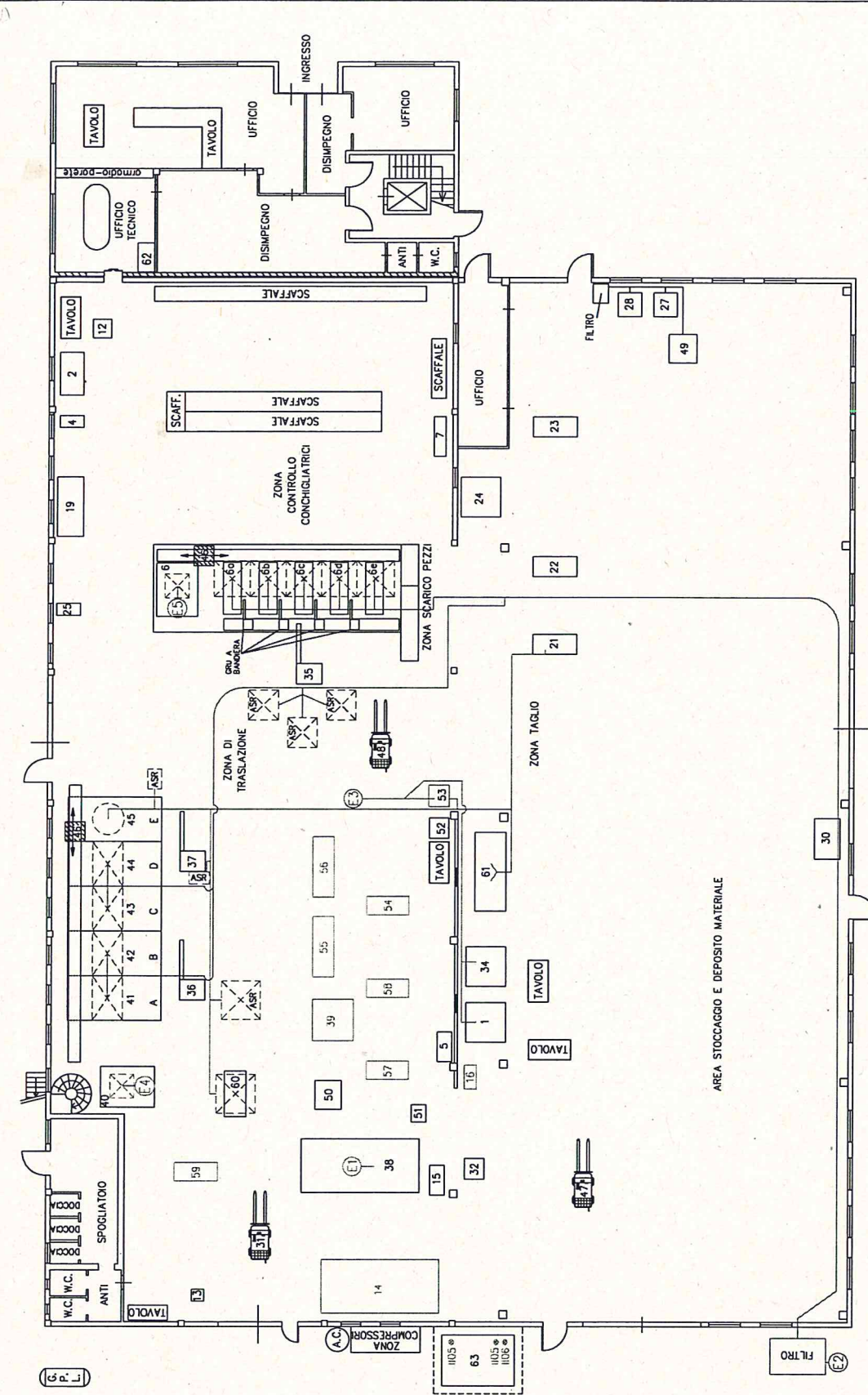
La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911-1:2013 UNI EN 13284-1:2003
Temperatura, Pressione, Velocità, Portata emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 UNI 10169:2001
Umidità	UNI EN 14790:2006
Fenoli	UNICHIM 504:1980 (senza singola identificazione) OSHA 32 / NIOSH 2546 (con identificazione dei singoli componenti: campionamento su fiala con resina XAD-7 e analisi cromatografica)
Formaldeide	EPA 430 EPA-TO11 A EPA Method 323 EPA SW-846 Test Method 0011 NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH e analisi HPLC)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015
Ammine	NIOSH 2010 Ammine Alifatiche NIOSH 2002 Ammine Aromatiche (campionamento su fiala di gel di silice e analisi GC)
Acido Cloridrico	UNI EN 1911:2010 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido fluoridrico e composti inorganici del fluoro (espressi come HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2) UNI 10787:1999

	ISO 15713:2006
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.)
Determinazione Biossido di Zolfo (SO ₂)	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR)
Metalli	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 – UNICHIM 723 EPA Method 29

LEGENDA

- 1 SABBATRICE
- 2 TORNO PARALLELO
- 4 TRAPANO A FRESA
- 6 FORNO AUTOMATICO CONCHIGLIATRICE
- 6a CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 6b CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 6c CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 6d CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 6e CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 7 CENTRALINA OLEODINAMICA
- 12 SALDATRICE A ELETTRODI
- 13 TRONCATRICE PER FERRO
- 14 FORNO FUSORIO (SCOLLEGATO)
- 15 DEGASATORE
- 16 SEGNA A NASTRO DA LEGNO (SCOLLEGATO)
- 19 PALINATRICE
- 21 SEGNA A NASTRO
- 22 SEGNA A NASTRO
- 23 SEGNA A NASTRO
- 24 MACCHINA PER RADIOSCOPIA DEL METALLO
- 25 MOLA ABRASIVA
- 27 CARTEGGIATRICE VERTICALE DOPPIA
- 28 CARTEGGIATRICE ORIZZONTALE
- 30 PESA
- 31 CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO
- 32 TRANSPALLET ELETTRICO
- 34 SABBATRICE A GRAPPOLO
- 35 GRU A BANDIERA
- 36 GRU A BANIERA
- 37 GRU A BANDIERA
- 38 FORNO FUSORIO
- 39 FORNO (SCOLLEGATO)
- 40 FORNO DI MANTENIMENTO
- 41 CONCHIGLIATRICE
- 42 CONCHIGLIATRICE
- 43 CONCHIGLIATRICE
- 44 CONCHIGLIATRICE
- 45 CONCHIGLIATRICE
- 46 ROBOT DI COLATA
- 47 CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO
- 48 CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO
- 49 CARTEGGIATRICE A NASTRO VERTICALE
- 50 MACCHINA PER IL GHIACCIO
- 51 POMPA DEL VUOTO
- 52 SALDATRICE A TIG
- 53 IMPIANTO DI ABBATTIMENTO
- 54 CONCHIGLIATRICE SEMIAUTOMATICA (SCOLLEGATO)
- 55 CONCHIGLIATRICE SEMIAUTOMATICA (SCOLLEGATO)
- 56 CONCHIGLIATRICE SEMIAUTOMATICA (SCOLLEGATO)
- 57 CONCHIGLIATRICE SEMIAUTOMATICA (SCOLLEGATO)
- 58 CONCHIGLIATRICE SEMIAUTOMATICA (SCOLLEGATO)
- 59 CONCHIGLIATRICE SEMIAUTOMATICA (SCOLLEGATO)
- 60 CONCHIGLIATRICE SEMIAUTOMATICA
- 61 ISOLA DI TAGLIO AUTOMATICO
- 62 SPETTROMETRO
- 63 FORNO PER STERRAMENTO
- 64 AREA DI STOCCAGGIO E RAFFREDDAMENTO
- 65 SABBATRICE
- 66 TORNO PARALLELO
- 67 TRAPANO A FRESA
- 68 FORNO AUTOMATICO CONCHIGLIATRICE
- 69 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 70 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 71 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 72 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 73 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 74 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 75 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 76 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 77 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 78 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 79 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 80 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 81 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 82 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 83 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 84 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 85 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 86 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 87 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 88 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 89 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 90 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 91 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 92 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 93 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 94 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 95 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 96 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 97 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 98 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 99 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 100 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 101 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 102 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 103 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 104 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 105 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 106 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 107 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 108 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 109 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 110 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 111 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 112 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 113 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 114 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 115 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 116 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 117 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 118 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 119 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 120 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 121 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 122 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 123 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 124 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 125 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 126 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 127 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 128 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 129 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 130 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 131 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 132 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 133 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 134 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 135 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 136 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 137 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 138 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 139 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 140 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 141 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 142 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 143 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 144 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 145 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 146 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 147 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 148 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 149 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 150 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 151 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 152 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 153 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 154 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 155 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 156 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 157 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 158 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 159 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 160 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 161 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 162 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 163 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 164 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 165 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 166 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 167 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 168 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 169 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 170 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 171 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 172 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 173 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 174 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 175 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 176 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 177 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 178 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 179 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 180 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 181 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 182 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 183 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 184 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 185 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 186 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 187 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 188 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 189 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 190 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 191 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 192 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 193 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 194 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 195 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 196 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 197 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 198 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 199 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 200 CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA



LEGENDA EMISSIONI

- (E1) FUSIONE (esistente)
- (E2) PRESSO-FORMATURA (esistente)
- (E3) FINITURA MECCANICA, CONCHIGLIATRICI E ASR (esistente-modificato)
- (E4) FORNO DI MANTENIMENTO (nuovo)
- (E5) FORNO DI MANTENIMENTO (nuovo)
- MACCHINARI SCOLLEGATI
- CAPPE DI ASPIRAZIONE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.